



# **COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO**

**Provincia di Milano**

## REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSULTIVE CONSILIARI

*Approvato con delibera di C.C. n. 27 del 17/01/1978*

*Modificato con delibera di C.C. n. 85 del 24/06/1981*

*Modificato con delibera di C.C. n. 17 del 28/02/1986*

*Modificato con delibera di C.C. n. 32 del 09/06/1995*

## ART. 1

Il Consiglio comunale di VEDUGGIO con propria delibera istituisce le commissioni di cui all'articolo seguente allo scopo di promuovere una maggiore partecipazione della cittadinanza, delle forze politiche e sociali alla elaborazione delle scelte dell'Amministrazione comunale.

## ART. 2

Le commissioni consultive consiliari sono le seguenti:

1. urbanistica, lavori pubblici, trasporti, viabilità;
2. pubblica istruzione;
3. servizi sociali;
4. ecologia ed ambiente;
5. sport.

## ART. 3

Le commissioni operano a livello consultivo e relazioneranno per iscritto alla Giunta ed al Consiglio comunale la conclusione dei lavori con le eventuali posizioni emerse in ciascuna di esse.

Tutto il lavoro delle commissioni dovrà essere verbalizzato. Sono consentite relazioni di minoranza.

## ART. 4

Le commissioni svolgono principalmente i seguenti compiti:

- a) iniziative, proposte da sottoporre alla Giunta ed al Consiglio comunale;
- b) ricerche e studi a carattere promozionale sui problemi del paese e del territorio.

## ART. 5

La Giunta entro adeguato termine valuterà le proposte formulate dalle commissioni e potrà sottoporre al Consiglio comunale quelle riferentesi all'art. 4 sulle quali in Consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi in merito.

## ART. 6

L'amministrazione al fine di rendere possibile un maggior approfondimento dei problemi in discussione potrà fornire alle commissioni la consulenza di esperti e la documentazione necessaria.

## ART. 7

Le commissioni sono composte da un numero di membri tale da garantire la rappresentanza delle forze politiche presenti in Consiglio comunale.

I membri possono essere consiglieri comunali. Sono membri di diritto delle Commissioni gli assessori competenti delle rispettive materie.

Il Sindaco ha facoltà di intervenire alle riunioni di tutte le commissioni con diritto di parola.

Per favorire la partecipazione, si ritiene opportuno allargare alle organizzazioni culturali e sociali esistenti nel paese la presenza nelle commissioni dei settori di loro competenza. Tale

presenza potrà essere garantita con deliberazione del Consiglio comunale.

Il Consiglio comunale elegge a maggioranza i membri delle Commissioni eleggendoli all'interno ed all'esterno del Consiglio stesso, con la limitazione di non eleggere membri della Giunta in carica.

Il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario saranno eletti dai membri delle Commissioni stesse.

Il Consiglio comunale valuterà le richieste di partecipazione da parte di gruppi culturali e politici che eventualmente si formeranno nel paese.

#### **ART. 8**

Le Commissioni vengono convocate dal Presidente, tenendo conto del necessario coordinamento, a mezzo di avviso scritto recapitato ai commissari, all'assessore e per conoscenza al Sindaco, almeno 5 giorni prima della data di convocazione.

In caso di motivata urgenza la Commissione può essere convocata 24 ore prima. L'avviso di convocazione dovrà sempre contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le commissioni si riuniscono almeno una volta al mese e ogni qualvolta sia ritenuto necessario.

Possono chiedere la convocazione al Presidente con specifica motivazione: a) il Sindaco e l'Assessore competente, b) un terzo dei commissari effettivi.

#### **ART. 9**

Le riunioni sono ritenute valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei commissari.

#### **ART. 10**

E' facoltà delle commissioni, su autonoma decisione, di svolgere assemblee pubbliche o sedute con rappresentanti di categoria o istituzioni cittadine anche su richiesta delle stesse.

In quest'ultimo caso la richiesta degli organismi cittadini dovrà pervenire al Presidente della Commissione non meno di 10 giorni prima della data di convocazione richiesta.

E' comunque sempre facoltà del Presidente, sentiti i commissari e l'assessore, di fissare la data di convocazione.

#### **ART. 11**

Nel caso in cui gli argomenti trattati associno la competenza di più Commissioni queste possono effettuare sedute congiunte.

In tal caso la seduta sarà presieduta dal Presidente più anziano di età.

#### **ART. 12**

Ai fini del coordinamento dei lavori delle Commissioni, i capigruppo di intesa col Sindaco, possono promuovere riunioni periodiche coi presidenti delle Commissioni.

Dette riunioni saranno presiedute di norma dal Sindaco o dal suo delegato. Il verbale recante le decisioni assunte dovrà essere trasmesso a tutti i commissari e ai gruppi politici.

#### **ART. 13**

Il Consiglio comunale si riserva, qualora se ne presentasse la necessità, di modificare il presente regolamento su proposta di almeno un terzo dei consiglieri.

#### ART. 14

Le Commissioni decadono contemporaneamente alla scadenza del mandato consiliare. I membri delle stesse, in caso di assenza ingiustificata protrattasi per 4 sedute consecutive saranno considerati decaduti dal Consiglio comunale.

Ogni gruppo può sostituire i propri rappresentanti all'interno delle Commissioni previa deliberazione del Consiglio comunale.

#### ART. 15

Le Commissioni sono elette dal Consiglio comunale secondo le indicazioni fornite dai rispettivi gruppi politici e culturali come da art. 7.